



Comune di Carmignano

(Provincia di Prato)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 21/05/2014

Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 – Presupposto impositivo

Art. 3 –Soggetti passivi

Art. 4 – Base imponibile

Art. 5 - Aliquote e detrazioni

Art. 6 – Dichiarazione

Art. 7 – Versamenti

Art. 8 – Rimborsi e compensazione

Art. 9 – Attività di controllo e sanzioni

Art. 10– Riscossione coattiva

Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento

Regolamento per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 3 –Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o altro diritto reale di godimento, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente art. 2.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. Fermo restando quanto sopra, ciascun soggetto passivo provvede alla determinazione ed al versamento della TASI di propria competenza in ragione della propria quota e del proprio periodo di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 4 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.
4. Per la determinazione della base imponibile si applicano, ove necessario, le norme del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU.

Art. 5 – Aliquote e detrazioni

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, potendo anche differenziarle in ragione della tipologia e della destinazione degli immobili o del settore di attività. Il Comune può deliberare di applicare aliquote ridotte rispetto a quella di base stabilita dalla legge statale, fino all'azzeramento.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale:
 - a) provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 - b) può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione socio-economica della famiglia del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita catastale.
3. Per la definizione di abitazione principale e per i casi di assimilazione all'abitazione principale si fa riferimento al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU ed alla legislazione nazionale vigente. Si applica anche alla TASI l'art. 5 (Pertinenze dell'abitazione principale) del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

La detrazione per abitazione principale, ove deliberata dal Comune, è ripartita in parti uguali, indipendentemente dalla quote di possesso, tra i soggetti passivi per i quali il fabbricato costituisce abitazione principale. La detrazione è commisurata in proporzione al periodo in cui si verifica nel corso dell'anno la destinazione del fabbricato ad abitazione principale. Nel caso in cui la detrazione spettante per l'abitazione principale sia superiore al tributo dovuto per tale immobile, è possibile detrarre l'eccedenza dall'imposta dovuta per le relative pertinenze.

Art. 6 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art.7 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con Decreto Ministeriale
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto dal singolo contribuente per l'intero anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 8 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di un punto.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal medesimo contribuente al Comune a titolo di TASI, anche per altri anni di imposta. La compensazione è subordinata all'accoglimento della richiesta di rimborso da parte del Comune.
4. Non si procede al rimborso di somme inferiori a Euro 12,00.

Art. 9 – Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. Per la emissione degli avvisi di accertamento e la irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie si applicano i criteri stabiliti dalla normativa statale
6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
7. Si applicano gli articoli 10 e seguenti del vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU)".
8. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del vigente "Regolamento comunale in materia di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie".

Art. 10– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910 o con le eventuali altre modalità consentite dalla normativa nazionale.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non superi l'importo di euro 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.